

QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 13/10/2022

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) PER LA PROVINCIA DI PIACENZA CUP D11D15000020005 - CIG 9142713571.

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 29/06/2022

Q.1 Con riferimento al paragrafo 6.2.17, elenco puntato "6 schede progetti" del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare la possibilità di presentare progetti terminati e collaudati negli ultimi 5 anni da una o più imprese ausiliarie, anche appartenenti allo stesso gruppo societario della mandataria, delle quali la mandataria si avvale mediante ricorso all'avvalimento nel rispetto di quanto previsto al par. 4.1.1 elenco puntato 7.

R.1. *Si conferma*

Q.2. Con riferimento al paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri, si chiede la possibilità di effettuare sopralluoghi aggiuntivi non obbligatori, previo accordo con ATERSIR, con le stesse modalità previste per i sopralluoghi obbligatori

R.2. *Si accorda la possibilità di effettuare sopralluoghi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori dell'Allegato 8 del Capitolato d'oneri.*

Q.3. Premesso che:

- il Bando di gara prevede una disposizione che disciplina la durata dell'affidamento nei seguenti termini testuali: "dal 01/01/2023 al 31/12/2040";
- il Capitolato d'oneri, all'art. 1.3.1, precisa che l'affidamento ha inizio "con il subentro nella gestione", e successivamente viene indicata quale scadenza il 31/12/2040;
- lo Schema di Convenzione, all'art. 5 ("Durata della Convenzione") prevede che "l'affidamento ha durata fino al 31 dicembre 2040 e decorre dall'effettivo subentro nella gestione".

A fronte delle sopra riportate clausole si pone il tema che desideriamo sottoporre al chiarimento di codesta Stazione Appaltante. Considerato che appare evidente come, per quanto figurati nel bando un riferimento in termini di durata alla data "iniziale" del 1/1/2023, tutte le altre previsioni che si sono sopra ricordate implicano l'effettiva carenza di parametri chiari e idonei a garantire un periodo specifico e predeterminato di durata dell'affidamento (lasciando aperti evidenti ambiti di incertezza). È evidente, infatti, che avendo previsto il termine finale del 31 dicembre 2040 e quello iniziale ancorato all'effettivo subentro nella gestione, si introduce un elemento del tutto aleatorio in relazione alla determinazione della durata, posto che le previsioni di cui sopra individuano, inderogabilmente, il parametro "durata" nel suo termine finale (il 31/12/2040), ma non evidenziano criteri e riferimenti chiari al fine dell'individuazione, e predeterminazione, della durata dell'affidamento. E ciò su un profilo della struttura contrattuale, quello della durata, che deve essere necessariamente chiaro e certo per non

inficiare la validità del contratto che si intende aggiudicare. Per meglio dire, alla luce delle previsioni di cui sopra ricordate, paradossalmente l'appalto potrebbe in concreto avere una durata anche di pochi anni, qualora il subentro effettivo nella gestione avvenisse, per le più svariate ragioni, in ritardo rispetto alle previsioni (ad es. anche solo in conseguenza di vicende giudiziarie, che come è noto sono di comune evenienza negli appalti di una tale rilevanza). La costruzione delle clausole della *lex specialis* sul punto ora in esame, d'altra parte, si discosta, non senza una certa incoerenza, rispetto a quanto è stato previsto, nella Gara di Reggio Emilia. In quel caso, difatti, il bando indicava una previsione generale per la durata dal 01/01/2021 al 21/12/2040, ma il Capitolato d'oneri, all'art. 1.5.1, precisava che la durata della concessione sarebbe stata di anni 20 "dalla data di avvio della concessione", come poi individuata nella convenzione di gestione. E il successivo art. 1.9.1. del Capitolato precisava, inoltre, che la durata dell'attribuzione della qualità di socio privato e dei compiti operativi ad essa associati era di 20 anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio definita dal contratto di servizio. In sostanza, in tale fattispecie, il reticolo di previsioni era stato strutturato in modo tale da vincolare la durata ventennale ad un parametro concreto, cioè individuando una decorrenza dall'effettivo inizio della concessione, senza imporre perentoriamente un termine finale, e dunque sulla base di una prescrizione idonea a concretare una effettiva durata di 20 anni. Appare chiaro d'altra parte come l'incertezza della previsione della clausola, come sopra evidenziata, incida in termini di corretto svolgimento della partecipazione alla gara degli operatori, introducendo, ove il punto non venga chiarito, un elemento di incertezza nella predisposizione dell'offerta e, in particolare, rispetto alla sostenibilità del piano economico-finanziario. Si chiede dunque che codesta Stazione appaltante voglia procedere a chiarire l'esatta portata del bando sotto il profilo evidenziato ed eventualmente proceda a rettificarlo inserendo una specifica e inequivoca previsione in ordine alla durata dell'affidamento, da individuarsi in "anni venti a partire dalla data di avvio della concessione, come sarà individuata nella convenzione di gestione"

R.3. L'affidamento decorre dalla data di subentro nella gestione e scade il 31.12.2040. Il bando di gara europeo chiede di compilare campi con dati stimati: la data del 01.01.2023 rappresenta una stima come pure è una stima il valore del contratto.

Q.4. Con riferimento al "Capitolato d'oneri – Offerta tecnica" ed in particolare al criterio T.5 "Qualità della Progettazione" si chiede conferma che la dicitura "fogli" che devono costituire ciascuna scheda di progetto richiesta si riferisca alla possibilità che siano compilati fronte/retro a differenza della dicitura "pagine" richieste per gli altri documenti.

R.4. I file pdf non hanno fronte/retro: "foglio" equivale a "pagina"

Q.5. Nel "Capitolato d'oneri – Offerta tecnica" al paragrafo 6.2.17 relativo al criterio T.5 "Qualità della Progettazione" è prevista la redazione di schede progetto che devono riportare, tra gli elementi richiesti, anche l'indicazione della Stazione Appaltante. A tal fine si chiede conferma che con il termine "Stazione Appaltante" si intende l'Ente che affida in concessione il SII, ad esempio ATERSIR/altro EGATO.

R.5. Si conferma

Q.6. Con riferimento al sub criterio T.1.2 “Riduzione delle perdite reali nella rete di acquedotto”, si richiede conferma che i valori migliorativi da offrire al 2025, 2030 e 2040 dell’indicatore perdite idriche lineari (macroindicatore M1a della deliberazione ARERA 917/2017/R/idr), da riportare nella relativa tabella di cui all’Allegato 3 al Capitolato d’oneri, debbano essere calcolati considerando le modifiche apportate dall’Articolo 10 della deliberazione ARERA 639/2021/R/idr.

Analogamente si richiede conferma che anche i livelli di servizio obiettivo indicati dall’Allegato 8 al Disciplinare tecnico (Livelli di Servizio Obiettivo, criticità B4) siano da intendersi modificati dalla sopracitata deliberazione.

R.6. Si conferma

Q.7. Nel “Capitolato d’oneri – Offerta tecnica” è più volte indicato il “Prezzario Regione Emilia-Romagna – ed. 2021” come base di riferimento per la redazione dell’offerta (criterio E.3 e valorizzazione degli interventi previsti a PDA). La Giunta regionale con la Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022 ha approvato l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna per l’anno 2022. Si chiede se a seguito dell’emissione di tale documento, a base di gara debba essere utilizzato l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna per l’anno 2022.

R.7. No. Si utilizzi il Prezzario indicato nel Capitolato d’Oneri

Q.8. In relazione al sub-criterio T.1.4 dell’offerta tecnica “Riduzione consumi energetici” e nello specifico agli obiettivi di efficientamento energetico previsti per l’indicatore espresso in "KWh/abitanti residenti", l’energia elettrica autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), come per esempio quella da biogas, da fotovoltaico, da solare termico e da geotermico, e auto-consumata presso l’impianto stesso, concorre alla riduzione del numeratore kWh dell’indicatore in quanto non transitante dall’energia prelevata dal contatore elettrico di rete? Ovvero, i kWh che concorrono alla determinazione del numeratore della frazione sopra citata sono esclusivamente quelli prelevati dalla rete elettrica e transitanti dal contatore installato sulla medesima oppure sono la somma sia di quelli prelevati dalla rete elettrica sia di quelli eventualmente autoprodotti auto-consumati?

R.8. L’efficientamento energetico va calcolato indipendentemente dalla fonte. Pertanto, per il calcolo, al numeratore deve essere inserito il valore complessivo dell’energia (KWh) che si prevede di impiegare (sia quella autoprodotta, anche da fonti rinnovabili, che quella acquistata dalla rete elettrica).

Q.9. In relazione al sub-criterio T.1.4 dell’offerta tecnica “Riduzione consumi energetici” e con riferimento ai livelli di servizio obiettivo indicati dall’Allegato 8 al Disciplinare tecnico (Livelli di Servizio Obiettivo, criticità E1) mediante l’indicatore “KWh/abitanti residenti”, nonché ai valori migliorativi del medesimo indicatore da offrire al 2025, 2030 e 2040, da

riportare nella relativa tabella di cui all'Allegato 3 al Capitolato d'onere, si formulano le seguenti richieste di chiarimento. Per il calcolo dell'indicatore "KWh/abitanti residenti" relativo all'anno base 2019, si chiede conferma che il dato del denominatore "abitanti residenti" è di fatto riferito agli abitanti residenti serviti, ovvero pari a 258.906 abitanti, questi ultimi ottenuti moltiplicando gli abitanti residenti ISTAT dell'anno 2019 per il Livello di servizio del sistema acquedottistico pari a 89,94% (costante per l'intero intervallo 2019-2040), riportato nel Piano d'Ambito Piacenza - C.A.M.B. 47/2021, Parte A II-1 "GLI SCENARI SOCIOECONOMICI TENDENZIALI", Tabelle II-2.1.1, II-2.1.2, II-2.1.3, II-2.1.4 e II-2.1.5. Per gli abitanti residenti al 2021 e le previsioni demografiche per il periodo 2022-2040, si richiede se, per la valorizzazione del denominatore "ab. Residenti" dell'indicatore "KWh/abitanti residenti", ci si possa riferire all'andamento, ovvero al mantenimento della crescita della popolazione dall'anno i-1 all'anno i, già riportata nel Piano d'Ambito Piacenza - C.A.M.B. 47/2021, Parte A II-1 "GLI SCENARI SOCIOECONOMICI TENDENZIALI", Figura II-1.1.1 e successiva Tabella II-1.1.1, prendendo lo scenario medio/ipotesi intermedia e cambiando il valore dell'anno 2021 indicato in tabella con quello di consuntivo ISTAT del medesimo anno (pari a 283.742 ab.). Anche in questo caso i valori saranno moltiplicati per il Livello di servizio del sistema acquedottistico di cui al precedente alinea e pari all'89,94%, ottenendo i valori del denominatore per gli anni 2021-2040 riportati nella tabella sottostante (colonna ab. Residenti).

Anno	Popolazione residente ISTAT	Indice di servizio %	Abitanti residenti serviti
2021(*)	283.742	89,94%	255.198
2022	285.448	89,94%	256.732
2023	286.900	89,94%	258.038
2024	288.357	89,94%	259.349
2025	289.819	89,94%	260.663
2026	291.283	89,94%	261.980
2027	292.751	89,94%	263.300
2028	294.224	89,94%	264.625
2029	295.701	89,94%	265.953
2030	297.182	89,94%	267.286
2031	298.561	89,94%	268.526
2032	299.914	89,94%	269.742
2033	301.239	89,94%	270.935
2034	302.535	89,94%	272.100
2035	303.803	89,94%	273.240
2036	305.042	89,94%	274.355
2037	306.253	89,94%	275.444
2038	307.435	89,94%	276.507
2039	308.585	89,94%	277.542
2040	309.706	89,94%	278.549

(*) Dato ISTAT a consuntivo, fonte sito web ISTAT www.istat.it

R.9. Ci si attenga a quanto previsto dagli atti di gara che richiamano quanto deliberato nel Piano d'Ambito.

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 25/07/2022

Q.10. Criterio T.1.4 “Riduzione consumi energetici” – Chiarimenti sull’indicatore di qualità del servizio di cui al sub-criterio T.1.4 Con riferimento ai valori target dell’indicatore di consumo, riportati nella Tabella III- 2.5.1 dell’Allegato 8 “Livelli di Servizio Obiettivo” del disciplinare tecnico, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

- 1. Indicare la base dati utilizzata per il calcolo del valore di riferimento per il 2019 specificando il valore utilizzato per il consumo di energia elettrica e per gli abitanti residenti;**
- 2. Fornire chiarimenti in merito al valore di riferimento per il 2019 in quanto non risulta in linea con quello riportato al paragrafo III-2.4.2 dell’Allegato 3: Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n.47 del 26/07/2021;**
- 3. Specificare se per “abitanti residenti” occorre fare riferimento a tutta la popolazione residente sul territorio, come da fonte dati ISTAT, oppure alla sola parte della popolazione residente servita dal SII e in quest’ultimo caso fornire le informazioni utili a definirne univocamente il dato. Per entrambi i casi occorre indicare la sorgente ufficiale da utilizzare.**

Come si può notare dalla tabella 1, una errata interpretazione del valore degli abitanti residenti porta ad ottenere differenti valori dell’indicatore di consumo.

Tabella 1 – Analisi indicatore da PDA

Anno	Ab. Residenti ⁽¹⁾	Consumo [kWh] ⁽²⁾	KWh / ab. Residenti	Valore di riferimento fissati dalla SA	Note
2016	286.412	28.846.277	100,72	-	
2017	286.162	29.950.543	104,66	-	
2018	286.204	29.241.301	102,17	-	
2019	286.265	29.320.016	102,42	111,71	Analisi 2019
2025	-	-	-	105	Obiettivi futuri
2030	-	-	-	98	Obiettivi futuri
2040	-	-	-	95	Obiettivi futuri

⁽¹⁾ Dati ISTAT sulla popolazione residente

⁽²⁾ Dati estratti dall’Allegato 8 del Piano d’Ambito

In particolare nel caso in cui si considerano tutti gli abitanti residenti sul territorio, fonte dati ISTAT, si ottengono dei valori dell’indicatore di consumo coerenti con i valori degli Obiettivi futuri (Rif. Tabella III- 2.5.1 dell’Allegato 8 “Livelli di Servizio Obiettivo” del disciplinare tecnico) e con il valore medio riportato al paragrafo III-2.4.2 dell’Allegato 3: Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n.47 del 26/07/2021.

Nel caso in cui si considerano i soli abitanti residenti serviti dal servizio di acquedotto, si ottengono invece valori dell’indicatore di consumo più alti e prossimi al valore di riferimento per il 2019.

R.10. 1. *La base utilizzata sono i Dati tecnico gestionali allegati al Piano d'Ambito – annualità 2019 (Allegato A.8).*

2. Il valore di riferimento aggiornato è quello presente all'interno della Tabella di cui all'Allegato 8 al Disciplinare tecnico, relativa ai livelli di servizio obiettivo (111,71 KW/ab res al 2019).

*Il calcolo è stato fatto dividendo il totale dei KWh consumati (relativo ai tre servizi, acquedotto, fognatura e depurazione **nel 2019**), che si desume dai "Dati tecnico Gestionali" di cui all'Allegato A.8 al PDA, (28.922.727 KWh) per il numero di ab residenti serviti, indicato sempre nel medesimo allegato (258.906 ab.).*

Non sussiste pertanto alcuna incoerenza tra il dato indicato nel corpo del PDA, approvato con la Delibera CAMB 47/2021 citata, ed il dato di riferimento al 2019 riportato nella tabella dei Livelli di Servizio obiettivo di cui all'Allegato 8 al Disciplinare Tecnico: il dato indicato nel corpo del testo è stato elaborato nell'arco temporale precedente l'approvazione del documento, avvenuta con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 33 del 13 luglio 2015.

Come ben richiamato più volte nella premessa di ciascun capitolo, il corpo del testo del Piano in vigore è rimasto pressoché invariato rispetto al Piano approvato con la sopra citata Deliberazione: le revisioni effettuate sono ben segnalate mediante apposite indicazioni e rimandi (in rosso). Nello specifico, all'inizio della Sezione III-2 SINTESI DELLE CRITICITÀ, a cui ci si riferisce, è contenuto il rimando esplicito al nuovo Allegato A.8. "Dati Tecnico Gestionali", utilizzati per il calcolo.

3. Il valore di riferimento da assumere per gli abitanti è quello dei residenti serviti. La fonte utilizzata per la determinazione dei dati citati è l'Allegato A.8 al PDA "Dati tecnico Gestionali".

Q.11. 1. **Con riferimento ai consumi di energia elettrica si chiede di fornire l'elenco dei punti di prelievo dell'energia, a servizio degli impianti oggetto dell'affidamento, riportando per ciascuno di essi le seguenti informazioni:**

- **Potenza totale impegnata;**
- **Livello di tensione (230V, 400V, 15kV, etc.);**
- **Consumo annuo di energia elettrica dell'ultimo biennio disponibile;**
- **Denominazione dell'impianto alimentato dall'utenza elettrica;**
- **Indicazione del comparto di pertinenza come da definizione della Delibera 137/2016/R/com;**
- **Comune di ubicazione;**
- **tipologia e potenza elettrica di eventuali impianti alimentati da fonte rinnovabile (se presenti).**

2. Si chiede inoltre di integrare le informazioni contenute negli allegati A.3 "Schede per località servite da pubblico acquedotto" e A.5 "Schede per località servite da pubblica fognatura e depurazione" del Piano d'Ambito con i consumi di energia elettrica ripartiti per ciascun comparto del SII.

R.11. 1. *A riscontro della richiesta si fornisce l'aggiornamento dei Dati tecnico Gestionali al 2020, pubblicato nella sezione relativa alla procedura di gara.*

2. Il Piano d'Ambito approvato è consultabile sul sito di ATERSIR e non è modificabile.

Q.12. Con riferimento al criterio T.1.1 “Tasso di rinnovo delle reti di distribuzione”, si richiede conferma che nel calcolo della lunghezza rete da rinnovare non debbano essere incluse le derivazioni d’utenza (allacciamenti).

R.12. *Nel calcolo sono compresi tutti i tratti di rete pubblica fino al punto di consegna.*

Q.13. Con riferimento al criterio E.2 “Investimenti anticipati per gli anni 2025-2034” si richiede se gli investimenti che devono essere anticipati sono quelli previsti dal Piano degli Interventi del Piano d’Ambito (2025-2040) oppure i soli investimenti previsti nel decennio di riferimento per tale criterio (2025-2034) di cui all’Allegato 5 al Capitolato d’Oneri.

R.13. *Il valore indicato rappresenta l’attualizzazione degli investimenti al 2034.*

Il predetto valore rappresenta un limite solo quantitativo: dal punto di vista qualitativo ogni concorrente sceglierà quali investimenti anticipare fra quelli previsti dal Piano degli Interventi del Piano d’Ambito.

Q.14. Con riferimento al criterio T.4 “Linee guida per il Piano generale di manutenzione” ed in particolare all’Allegato 11 “Tabella manutenzioni asset” si chiede conferma che l’inserimento di ulteriori voci di verifica/controllo o parametri aggiuntivi possa avvenire inserendo le relative eventuali righe/colonne aggiuntive nella tabella excel editabile. In caso affermativo, si chiede inoltre se tale indicazione è riferita a tutti i fogli di lavoro presenti nell’Allegato 11 di cui sopra.

R.14. *La tabella dell’Allegato 11 dovrà essere compilata in ogni sua parte. Eventuali implementazioni dovranno essere inserite in coda alle voci presenti, immediatamente individuabili, per tutti i fogli di lavoro, e riportate in **apposito capitolo della Relazione tecnica**.*

Q.15. In relazione al sub-criterio T.1.4 dell’offerta tecnica “Riduzione consumi energetici” e in relazione alla risposta al quesito Q9 da Voi fornita, si chiede conferma che i valori di popolazione residente cui fare riferimento per il calcolo dell’indicatore “KWh/abitanti residenti” sono quelli riportati nel Piano d’Ambito di Piacenza - CAMB 47/2021, Parte A II-1 “GLI SCENARI SOCIOECONOMICI TENDENZIALI”, nella Tabella II-1.1.1 “Previsioni demografiche per il periodo 2011-2040” alla colonna “Ipotesi intermedia”.

R.15. *Si rimanda al quesito Q.10 e relativa risposta.*

Q.16. Considerato che:

A. *Nel Bando di gara è scritto che “Il concorrente è tenuto ad indicare, al momento della partecipazione alla gara, quali prestazioni di servizi o di lavori intende eventualmente subappaltare ed entro quali limiti d’importo, ai sensi dell’art. 174,*

D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità a quanto prescritto nel Capitolato di gara, imputando i servizi e/o le lavorazioni medesime alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010”;

B. Nel Capitolato d’Oneri è precisato:

i. a pagina 12 romanino XXVI “quali prestazioni di lavori, servizi o forniture intende eventualmente subappaltare, nei limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto”;

ii. al punto 1.1.3 “Il Concessionario, ove in possesso delle relative qualificazioni, potrà eseguire direttamente i lavori, i servizi e le forniture oggetto di concessione, e potrà altresì subappaltarli ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Contratto. In caso di mancanza delle qualificazioni necessarie, il Concessionario potrà affidarne la realizzazione a terzi, ai sensi dell’art. 184, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016.”

C. Lo Schema della convenzione di gestione cita al punto 6.5 “Il Servizio può essere subappaltato, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio”.

Si chiede di aggiornare le disposizioni soprariportate in quanto trattandosi di una concessione, non sono previsti limiti percentuali per il subappalto ex art. 174 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e tale limite è stato eliminato anche per le gare di appalto, si veda art. 105 comma 1 così come modificata dal D.L 71/2021 convertito in legge l.n.108/2021, applicabile alla gara in oggetto razione temporis.

R.16. Si conferma quanto previsto negli atti di gara. Il concessionario adeguatamente qualificato potrà ricorrere al subappalto secondo quanto dichiarato in offerta con riferimento alle attività e alla relativa percentuale (entro il limite massimo del 30%) e potrà affidare a terzi lavori, servizi e forniture con le adeguate procedure ai sensi dell’art. 3.2 della bozza di convenzione.

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 05/08/2022

Q.17. Si richiede alla Stazione Appaltante di motivare le ragioni alla base delle differenze negli importi degli investimenti contenuti nella documentazione di gara e nel Piano d'Ambito ed in particolare negli allegati 5 e 9 (foglio PDI) al Capitolato d'Oneri.

Nel dettaglio l'Allegato 5 al Capitolato d'Oneri riporta investimenti complessivi nell'arco temporale 2024- 2040 pari a € 326.165.443, così ripartiti:

- opere acquedotto: € 147.538.121
- opere fognatura: € 44.603.750
- opere depurazione: € 107.900.063
- cartografia acquedotti e fognature, studi di fattibilità e modellazioni: € 5.100.000
- investimenti di struttura: € 21.023.509

Si osservi nella tabella di seguito il riepilogo dei dati dell'allegato 5.

Tipologia interventi	Anno 2024 [€]	...	Anno 2040 [€]	Totale 2024-40 [€]
Opere acquedotto	8.678.713	...	8.678.713	147.538.121
Manutenzione straordinaria acqua (serbatoi, sistemi controllo perdite idriche, impianti acquedotto, organi di manovra)	2.375.000	...	2.375.000	<u>40.375.000</u>
Rinnovamento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	1.271.750	...	1.271.750	<u>21.619.750</u>
Interventi di miglioramento del servizio, sostituzione reti di distribuzione acquedottistica	2.042.250	...	2.042.250	<u>34.718.250</u>
Interventi di miglioramento della qualità dell'acqua erogata	1.180.500	...	1.180.500	<u>20.068.500</u>
Sostituzione contatori, adempimento D.M. 93/2017	670.000	...	670.000	<u>11.390.000</u>
Nuovi allacci	1.139.213	...	1.139.213	<u>19.366.621</u>
Opere fognatura	2.623.750	...	2.623.750	44.603.750
Manutenzione straordinaria fognature	950.000	...	950.000	<u>16.150.000</u>
Manutenzione straordinaria acque meteoriche	150.000	...	150.000	<u>2.550.000</u>
Ristrutturazione, potenziamento e nuova realizzazione di opere e/o impianti della rete fognaria	1.523.750	...	1.523.750	<u>25.903.750</u>
Opere depurazione	6.347.063	...	6.347.063	107.900.063
Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	950.000	...	950.000	<u>16.150.000</u>
Potenziamenti, adeguamenti e manutenzione ordinaria depuratori	5.397.063	...	5.397.063	<u>91.750.063</u>
Cartografia acquedotti e fognature, studi di fattibilità e modellazioni	300.000	...	300.000	5.100.000
Investimenti di struttura	1.236.677	...	1.236.677	21.023.509
TOTALE INVESTIMENTI	19.186.203	...	19.186.203	326.165.443

Tabella 1 – Piano degli interventi 2024-2040 da Piano d'Ambito e Allegato 5 al Capitolato d'Oneri

D'altro canto l'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri riporta un valore complessivo degli investimenti nel periodo 2024-2040 pari a € 289.715.443 (vs i € 326.165.443 riportati nell'Allegato 5).

È stata effettuata una riconciliazione degli investimenti contenuti nell'Allegato 9* con le macro-categorie di intervento contenute nell'Allegato 5 attraverso la tabella di trascodifica presentata in *Figura 2*.

ID	Cespiti	Totale 2024-2040 [€]	Macro-categoria di intervento
2	Condotte di acquedotto	67.291.871	Opere acquedotto
3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	1.717.000	Opere acquedotto
4	Serbatoi	7.628.750	Opere acquedotto
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8.461.750	Opere acquedotto
6	Impianti di potabilizzazione	14.598.750	Opere acquedotto
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	11.390.000	Opere acquedotto
11	Condotte fognarie	52.551.250	Opere fognatura
14	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	212.500	Opere fognatura
21	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	255.000	Opere depurazione
22	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	72.667.563	Opere depurazione
23	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	25.967.500	Opere depurazione
27	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	850.000	Opere depurazione
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5.100.000	Cartografia, ...
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	21.023.509	Inv. struttura
		289.715.443	

Tabella 2 – Riconciliazione tra i cespiti dell'Allegato 9 e le macro-categorie di intervento dell'Allegato 5

La riconciliazione effettuata permette di ripartire gli investimenti dell'Allegato 9 come di seguito:

- opere acquedotto: € 111.088.121
- opere fognatura: € 52.763.750
- opere depurazione: € 199.740.063
- cartografia acquedotti e fognature, studi di fattibilità e modellazioni: € 5.100.000
- investimenti di struttura: € 21.023.509

Si osservano, pertanto, i seguenti delta:

- opere acquedotto: € 36.450.000
- opere fognatura: (€ 8.160.000)
- opere depurazione: € 8.160.000
- cartografia acquedotti e fognature, studi di fattibilità e modellazioni: € 0
- investimenti di struttura: € 0

Nel complesso, i due piani di interventi presentano un differenziale di € 36.450.000, suddiviso nel periodo 2024-2040 come presentato in *Tabella 3*.

* Sono stati presi in considerazione solo i cespiti con valore degli investimenti diverso da 0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.650.000	1.850.000	1.950.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Tabella 3 – Differenziale di importo degli investimenti tra Allegato 5 e Allegato 9 del Capitolato d'Oneri

Si richiede pertanto come anticipato in premessa di fornire le opportune motivazioni e la riconciliazione per ciascun anno dei differenziali tra i due prospetti (allegato 5 e allegato 9), sia a totale che a livello di ciascuna voce.

R.17. Si rammenta, come riportato dettagliatamente nella Parte D del Piano d'Ambito del SII - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2040, che il nuovo gestore è tenuto a realizzare l'intero Programma degli Investimenti, ma una parte degli interventi sono finanziati dalle 3 società patrimoniali - Piacenza Infrastrutture SpA, Azienda Consortile Servizi Val d'Arda e Consorzio Acquedotto Val Nure - attraverso la sottoscrizione di Accordi Quadro e Disciplinari operativi per la puntuale individuazione degli investimenti oggetto di finanziamento.

Pertanto l'Allegato 5 al Capitolato d'Oneri riporta la tabella degli investimenti totali del Piano degli Interventi 2020-2040 già contenuto nel Piano d'ambito del bacino territoriale della provincia di Piacenza, contenente la quota parte finanziata dalle 3 società patrimoniali.

L'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri riporta solo gli investimenti finanziati direttamente dal nuovo Gestore per cui sono riconosciuti in tariffa i costi di capitale (CAPEX) come regolati dalla

Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr e s.m.i., in accordo con il dettaglio rappresentato nella Tabella VI-3b della Parte D del Piano d'Ambito del SII - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2040. La quota parte di pertinenza delle società Patrimoniali è rappresentata solo nella componente tariffaria Δ CUITCapex riconosciuta alle società stesse, per il dettaglio degli investimenti a questa riconducibile, si faccia riferimento alla Tabella VI-3c del PEF del Piano d'Ambito. Tale prospetto corrisponde agli importi annui del differenziale di importo degli investimenti tra Allegato 5 e Allegato 9 del Capitolato d'Oneri (tabella 3 quesito), per un totale nel periodo 2024-2040 pari a 36.450.000€. Inoltre gli importi annui sono stati ricondotti alla categoria ARERA "Condotte di acquedotto", individuata, a titolo esemplificativo, per il calcolo della componente tariffaria Δ CUITCapex. A livello operativo, il nuovo gestore e le 3 società patrimoniali definiranno, nei rispettivi Disciplinari operativi, gli interventi oggetto di finanziamento che non dovranno necessariamente essere riconducibili alla categoria "Condotte di acquedotto". Si specifica che gli 8.160.000€ di investimenti attribuiti al servizio depurazione nell'allegato 5, risultano assegnati nella macrocategoria fognatura nell'allegato 9 (PEF); ai fini della definizione del VRG si considerino attribuiti alla macrocategoria depurazione. Si segnala inoltre la presenza di un refuso riportato nel testo del quesito formulato (qui riportato nel testo del quesito in rosso): gli investimenti relativi alle opere depurazione ammontano ad €. 99.740.063 e non ad €. 199.740.063.

Q.18. Con riferimento al criterio T.4.1 ("Linee guida per il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: reti e impianti – acquedotto"), si richiede la messa a disposizione dei seguenti dati:

- a) indice di guasto per comune diviso per mese**
- b) indice di sostituzione della rete per comune relativamente all'ultimo triennio (comprensivo della tipologia di materiale sostituito)**
- c) indice di vetustà delle reti di distribuzione diviso per comune**
- d) andamento del livello delle falde nell'ultimo triennio relativamente alle sorgenti/pozzi su cui insistono impianti di trattamento (almeno uno per area)**
- e) indice M2 diviso per comune e per anno**
- f) indice M3 diviso per comune e per anno**
- g) n. ordinanze emesse nell'ultimo triennio**
- h) piano di sostituzione contatori posto in essere nell'ultimo triennio**
- i) recepimento autorizzazioni agli scarichi degli impianti di potabilizzazione**
- j) punti di pressione in telecontrollo divisi per comune.**

R.18.

a), b), c), j) si ritengono sufficienti le informazioni presenti nel Piano d'Ambito e nel SIT;

d) si consulti il sito di Arpae <https://webbook.arpae.it/indicatore/Livello-delle-acque-sotterranee-00001/?id=19a0fc0d-7558-11e4-8845-11c9866a0f33>

e), f), g) si faccia riferimento per i dati a disposizione alla relazione della QT 2020/2021, messa a disposizione come documentazione integrativa

h) si faccia riferimento al cod. 2018PCIE0293 del Programma Operativo degli Interventi il cui andamento è verificabile su Arsi

i) gli scarichi dei potabilizzatori autorizzati risultano inseriti all'interno delle AUA dei rispettivi agglomerati di appartenenza, alcune delle quali sono in fase di recepimento. Le informazioni disponibili sono reperibili sul sito di ArpaE <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-autorizzazioni-e-concessioni>

Q.19. Con riferimento al criterio T.1.5 (“Interventi di riduzione di sversamenti da scolmatori”), con la presente si richiede la messa a disposizione di eventuale documentazione tecnica relativa alla perimetrazione ed allo studio dei bacini afferenti a ciascun scolmatore di cui nel bando di gara o se la stessa costituisce parte integrante dello studio da produrre.

R.19. Non vi è uno studio relativo alla perimetrazione del bacino afferente a ciascuno scolmatore. Il concorrente dovrà procedere allo studio ed alle valutazioni necessarie per formulare la propria offerta.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Determinazioni Dirigenziali emanate da ArpaE, contenenti le Autorizzazioni Uniche Ambientali, reperibili alla pagina: https://aggiornati.arpae.it/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//aggiornati.arpae.it/aggiornati cliccando sulla lente di ricerca.

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 07/09/2022

Q.20. In merito alla risposta al Quesito 17, pubblicata in data 05/08/2022, con riferimento alle proposizioni di seguito riportate, in cui la Stazione Appaltante ha chiarito che parte degli investimenti attribuiti alla Fognatura nell'Allegato 9 (PEF) siano da riferirsi alla Depurazione:

“Si specifica che gli 8.160.000€ di investimenti attribuiti al servizio depurazione nell'allegato 5, risultano assegnati nella macrocategoria fognatura nell'allegato 9 (PEF); ai fini della definizione del VRG si considerino attribuiti alla macrocategoria depurazione.”

Si chiede alla Stazione Appaltante di:

1. confermare che nell'Allegato 9 (PEF) non sono correttamente classificati investimenti per un importo complessivo pari a 8.160.000€, non considerando di fatto che la riclassifica proposta dalla macrocategoria Fognatura a quella di Depurazione incide sulla determinazione del VRG, poiché entrambe rappresentate da differenti vite utili regolatorie;
2. in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, confermare che una classificazione non corretta dei predetti 8.160.000€ comporta la modifica del VRG posto a base di gara;
3. in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, pubblicare una versione aggiornata dell'Allegato 9 sulla base della corretta riclassifica dei cespiti,

per consentire agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di presentare un'offerta economica coerente con la corretta determinazione del VRG.

R.20. Si conferma che gli 8.160.000€ di investimenti (corrispondenti a 480.000€ annuali dal 2024 al 2040), attribuiti al servizio fognatura nell'Allegato 9 (PEF) sono da considerare nella macrocategoria depurazione ai fini della definizione del VRG.

Si specifica che gli investimenti dal 2024 al 2040 sono stati definiti sulla base degli importi della Programmazione dell'Agenzia, mentre le categorie regolatorie sono state attribuite in maniera indicativa dall'Agenzia, in quanto l'assegnazione finale alle categorie di cespiti potrà avvenire solo in fase consuntiva sulla base delle opere effettivamente realizzate. Una differente assegnazione comporta una differente aliquota di ammortamento, con effetti sul VRG.

Al fine di allineare i contenuti dell'Allegato 9 con quelli dell'Allegato 5 risulta sufficiente attribuire nel PEF a base di gara (Allegato 9) 480.000€ per le annualità dal 2024 al 2040 alla categoria "22 - Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario" e analogamente sottrarre la medesima cifra dalla categoria "11 - Condotte fognarie" sempre per le annualità dal 2024 al 2040. Tale modifica comporta una variazione sul VRG a base di gara a partire dal 2026 fino al 2040, pari ad un valore medio di +0,14%. I VRG aggiornati sono riportati nella tabella seguente:

Componenti nel Piano Tariffario	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
VRGa	53.865.809	54.041.399	54.447.291	55.002.038	56.003.131	56.922.982	57.640.639	58.152.863	58.462.972
Capexa	21.660.999	22.546.737	23.315.187	24.344.656	25.343.123	26.299.779	26.996.842	27.486.580	27.789.753
FoNla	788.575	838.222	882.539	901.635	948.322	990.562	1.030.086	1.036.691	1.039.487
Opexa	26.656.201	26.396.406	26.006.932	25.995.713	25.951.652	25.872.608	25.853.678	25.859.558	25.873.698
ERCa	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034
RcFOta	1.000.000	500.000	482.599	0	0	0	0	0	0
VRGa calc post ulteriori rimodulazioni	53.865.809	54.041.399	54.447.291	55.002.038	56.003.131	56.922.982	57.640.639	58.152.863	58.462.972
0a calc post ulteriori rimodulazioni	1,197	1,201	1,210	1,223	1,245	1,265	1,281	1,293	1,300
Limite al VRGa post ulteriori rimodulazioni	57.781.067	58.417.469	58.607.897	59.048.087	59.649.710	60.735.396	61.732.974	62.511.273	63.066.780
Limite al moltiplicatore post ulteriori rimodulazioni	1,284	1,299	1,303	1,313	1,326	1,350	1,372	1,390	1,402
info predisposizione finale	nei limiti								

Componenti nel Piano Tariffario	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
VRGa	59.240.495	59.901.288	60.647.424	61.343.466	61.668.406	62.207.556	62.833.255	63.445.560
Capexa	28.426.414	29.021.242	29.771.138	30.499.055	31.204.213	31.818.364	32.404.497	33.020.646
FoNla	1.058.248	1.096.373	1.141.709	1.189.811	1.240.260	1.292.608	1.346.774	1.379.140
Opexa	25.995.799	26.023.640	25.974.544	25.894.567	25.463.899	25.336.550	25.321.950	25.285.741
ERCa	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034	3.760.034
RcFOta	0	0	0	0	0	0	0	0
VRGa calc post ulteriori rimodulazioni	59.240.495	59.901.288	60.647.424	61.343.466	61.668.406	62.207.556	62.833.255	63.445.560
0a calc post ulteriori rimodulazioni	1,317	1,332	1,348	1,364	1,371	1,383	1,397	1,410
Limite al VRGa post ulteriori rimodulazioni	63.403.093	64.246.317	64.962.947	65.772.132	66.526.989	66.879.387	67.464.094	68.142.665
Limite al moltiplicatore post ulteriori rimodulazioni	1,409	1,428	1,444	1,462	1,479	1,487	1,500	1,515
info predisposizione finale	nei limiti							

A seguito di tale integrazione, resta inteso che l'offerta economica di gara dovrà essere formulata considerando la serie dei VRG risultanti dalla precedente tabella.

Q.21. In merito alla risposta al Quesito 17, pubblicata in data 05/08/2022, si richiede di fornire una tabella dettagliata di riconciliazione tra le macro-categorie di investimento presentate in Allegato 5 e le categorie di cespiti di cui all'Allegato 9, consentendo così l'esatta classificazione dei cespiti (sulla base delle categorie di cui all'Allegato 9) sottostanti ciascuna macro-categoria presentata in Allegato 5.

R.21. Nella sezione dei documenti di gara è stato pubblicato il documento integrativo recante la riconciliazione operata dall'Agenzia. Si sottolinea che l'assegnazione della categoria Arera alle macrocategorie di investimento presenti in Allegato 5 è stata operata in autonomia dall'Agenzia considerando la distribuzione degli investimenti nelle categorie regolatorie relativa alle annualità precedenti al 2024 e la descrizione degli interventi a Piano; essa pertanto svolge una funzione meramente indicativa in quanto l'assegnazione della categoria avverrà solo in fase consuntiva sulla base delle opere effettivamente realizzate.

Q.22. Con riferimento ai dati tecnico gestionali di cui all'Allegato A.8 al Piano d'Ambito, si chiede conferma alla Stazione Appaltante che gli "abitanti residenti" riportati per le annualità 2016-2017-2018 sono i residenti totali come da fonte dati ISTAT, mentre gli "abitanti residenti" riportati per l'annualità 2019 sono gli "Abitanti Residenti Serviti" determinati come previsto nel Piano d'Ambito. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

R.22. Per abitanti residenti sono da intendersi sempre gli abitanti serviti continuativamente nell'arco dell'anno solare.

Q.23. Con riferimento al comma 12.2 dell'art. 12 – Individuazione del Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR) si chiede alla Stazione Appaltante se l'indicatore di qualità del servizio di cui al sub-criterio T.1.4, riportato nell'Allegato 8 "Livelli di Servizio Obiettivo" al disciplinare tecnico, risulta essere soggetto soltanto a controllo da parte di ATERSIR oppure sarà anche passibile di penale.

Q.24. Con riferimento all'indicatore di qualità del servizio di cui al sub-criterio T.1.4, riportato nell'Allegato 8 "Livelli di Servizio Obiettivo" al disciplinare tecnico, qualora si tratti di un indicatore passibile di penale, si chiede alla Stazione Appaltante se verrà applicato quanto prescritto ai commi 47.4 e 47.5 dell'art. 47 "Mancato rispetto dei livelli di servizio minimo e obiettivo" del disciplinare tecnico.

R.23. 24. Nella tabella riportata in Allegato 8 al Disciplinare tecnico, "Livelli di Servizio obiettivo", è chiaramente indicato che l'indicatore afferente al sub-criterio T.1.4 sarà soggetto a controllo. Resta inteso che il mancato rispetto di uno qualunque degli indicatori soggetti a controllo determinerà l'applicazione di quanto previsto dalle norme in vigore e quanto indicato all'Art. 47 del Disciplinare Tecnico - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo.

Q.25. Nell'Allegato 8 "Livelli di Servizio Obiettivo" al disciplinare tecnico si rileva che l'indicatore di qualità del servizio di cui al sub-criterio T.1.4 "Energia consumata per abitante residente" risulta essere un indicatore soggetto a controllo da parte di ATERSIR. Pertanto, nell'ambito di tali controlli, alla luce di quanto riportato nella documentazione di

gara, nel Piano d'Ambito e nelle risposte fornite dalla Stazione Appaltante ai vari quesiti, si chiede conferma sulla correttezza delle seguenti affermazioni:

1. al calcolo del suddetto indicatore concorrerà soltanto l'energia elettrica consumata nel comparto *acquedotto, fognatura e depurazione*, compresa quella autoconsumata dai propri impianti di produzione. Saranno esclusi dal calcolo l'energia consumata nell'ambito delle Altre Attività Idriche e dei Servizi Comuni.
2. gli "*Abitanti Residenti*" da utilizzare per il calcolo dell'indicatore di qualità del servizio sono gli *Abitanti Residenti Serviti* e non i residenti totali;
3. che gli "*Abitanti Residenti Serviti*" verranno di volta in volta definiti, sulla base dei residenti totali, come da indicazioni riportate nel Piano d'Ambito e in funzione degli aggiornamenti ISTAT.

R.25.

1. *Si conferma*
2. *Si conferma*
3. *Non si conferma, si veda la risposta ai quesiti Q. 23 e 24.*

Q.26. Con riferimento alla "*Tabella dati Qualità del Servizio + Dati Energia elettrica*" riportata nell'Allegato 6 - Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali al disciplinare tecnico, si chiede alla Stazione Appaltante se nel campo "*Energia Elettrica Autoprodotta*" occorre riportare tutta l'energia autoprodotta a prescindere dall'utilizzo (autoconsumo e/o immissione in rete) oppure va riportata la sola quota di energia autoconsumata.

R.26. *Si riporti il valore corrispondente a tutta l'energia autoprodotta.*

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 13/10/2022

Q.27. In merito al criterio T.1.1 "*Tasso di rinnovo delle reti di acquedotto*" e agli obiettivi indicati all'Allegato 3 al Capitolato d'oneri ("*Tabella degli Indicatori di Qualità del Servizio*") in termini di obiettivi di rinnovo della rete di distribuzione (da intendersi in percentuali annue), si richiede alla Stazione Appaltante di:

a) chiarire la relazione tra gli investimenti previsti per il rinnovo della rete acquedottistica con gli importi previsti nel piano degli investimenti 2020-2040 (riportati nell'Allegato 5 al Capitolato d'oneri e aggiornati con la risposta ai quesiti datata 07.09.2022). In particolare si richiede di confermare quali siano le "*Tipologia interventi*" e le "*Categoria cespiti ARERA*" da considerare ai fini della quantificazione dell'importo totale degli investimenti messi a disposizione per il rinnovo della rete di distribuzione, ovvero confermare se includere o meno o solo in parte:

- I. Gli interventi relativi al "*Rinnovo reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche*", includendo anche gli investimenti previsti per le condotte di acquedotto da parte delle società patrimoniali (pari a 21,6 M€ nel periodo 2024- 2040)

II. Gli interventi relativi al “Manutenzione straordinaria acqua (serbatoi, sistemi controllo perdite idriche, impianti acquedotto, organi di manovra)” includendo gli investimenti in “condotte” effettuati dal gestore e anche quelli delle società patrimoniali (pari a 31,0 M€ nel periodo 2024-2040)

III. “Interventi di miglioramento del servizio, sostituzione reti di distribuzione acquedottistica” includendo gli investimenti in condotte (pari a 26,3 M€ nel periodo 2024-2040)

IV. Interventi di miglioramento della qualità dell'acqua erogata, includendo gli investimenti in condotte (pari a 5,5 M€ nel periodo 2024-2040)

b) Confermare che la lunghezza della rete a cui applicare la % di rinnovo offerta nel T.1.1 sia pari a 3.376 km di rete di distribuzione al 2021, così come indicata all'interno del documento IRETI_PC_RQTI_2020-2021_rev pubblicato in data 05/08/2022. Nel caso, si chiede conferma che ad esempio il valore obiettivo al 2030, pari all'1%, sia uguale a $1\% \cdot 3.376 \text{ km} = 33,76 \text{ km}$.

R.27. a) si comunica che le informazioni richieste attengono a scelte e valutazioni che rimangono facoltà dell'operatore economico che presenta l'offerta;

b) si comunica che i documenti di gara pubblicati sul sito internet di Atersir alla pagina <https://www.atersir.it/documenti-di-gara-del-bacino-territoriale-di-piacenza> contengono tutti gli elementi necessari per poter formulare le opportune considerazioni per presentare l'offerta.

Q.28. In merito al criterio T.1.3 “Riduzione frammentazione acquedottistica” si richiede alla Stazione Appaltante di confermare quali siano gli importi messi a disposizione per la riduzione della frammentazione acquedottistica nel piano degli investimenti 2020-2040 (riportati nell'Allegato 5 al Capitolato d'onori e aggiornati con la risposta ai quesiti datata 07.09.2022), ovvero quale sia la tipologia di intervento che include tali importi e se siano da considerare anche gli investimenti effettuati dalle società patrimoniali.

R.28. Si comunica che gli importi relativi alla copertura degli investimenti per la riduzione della frammentazione acquedottistica sono da ricercarsi in quota parte all'interno dei capitoli afferenti il servizio acquedotto, secondo le valutazioni e le scelte che l'operatore economico è tenuto a fare per presentare l'offerta. Se ritenuto utile, potranno essere considerati anche gli investimenti messi a disposizione dalle società patrimoniali.

Q.29. In merito al criterio T.1.5 "Interventi di riduzione di sversamenti da scolmatori" si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire la relazione tra gli investimenti previsti per gli interventi di riduzione di sversamenti da scolmatori e gli importi previsti nel piano degli investimenti 2020-2040 (riportati nell'Allegato 5 al Capitolato d'onori e aggiornati con la risposta ai quesiti datata 07.09.2022). Si richiede in particolare di indicare quale sia la “Tipologia interventi” e la “Categoria cespiti ARERA” che include tali importi.

R.29. Si comunica che gli importi relativi alla copertura degli investimenti per la riduzione di sversamenti da scolmatori sono da ricercarsi in quota parte all'interno dei capitoli afferenti il servizio fognatura, secondo le valutazioni e le scelte che l'operatore economico è tenuto a fare per presentare l'offerta.

Q.30. Posto che l'operatore economico è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG6, classifica VIII, valida per la progettazione, si chiede di confermare la possibilità di affidare a terzi, idoneamente qualificati, la sola realizzazione dei lavori strumentali al servizio previsti dal Piano di Ambito. In caso affermativo si fa presente che la modulistica fornita e, nella fattispecie, il documento denominato "Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione ai sensi del punto 4.1.1, n. 2.b del Capitolato d'Oneri" non consente all'operatore economico di dichiarare in maniera disgiunta dalla progettazione l'affidamento a terzi della sola realizzazione dei lavori strumentali.

R.30. *Si conferma.*

Q.31. ART 9. CAUZIONI In relazione alle cauzioni definitive da prestare da parte della società affidataria, considerato che l'articolo 9 punto 9.2 del capitolato d'onere precisa che debbano essere prestate due cauzioni: 1. Cauzione ex articolo 183 comma 13 secondo periodo del D.lgs 50/2016 pari al 10 % costo medio annuo operativo di esercizio 2. Cauzione ex art. 103 a garanzia del puntuale adempimento obbligo di esecuzione lavori strumentali pari al 10% importo medio annuo lavori strumentali (19.000.000 euro) da parte della società di progetto. Si chiede conferma che:

A. in gara si debba presentare la cauzione provvisoria corredata del solo impegno a prestare la cauzione di cui al punto 1.

B. Il 10% del costo medio annuo operativo di esercizio sia da intendersi quale 10% del valore medio annuo del SII oggetto di affidamento, indicato all'articolo 1.2 lettera a) e pari a 58.500.000,00 euro, oppure si debba prendere a riferimento altro valore ed in tal caso di quantificarlo.

R.31. A. *E' richiesta la presentazione della cauzione provvisoria corredata dall'impegno a prestare entrambe le cauzioni di cui al punto 9.2.1 del Capitolato.*

B. Il 10% è da calcolarsi sul costo medio annuo operativo di esercizio, che risulterà dal PEF di offerta.

Q.32. Con riferimento all'ARTICOLO 4 Punto 4.1.1 - 2. b

1. **romanino XI** - Considerato che l'attività oggetto della gara non rientra tra le attività sensibili di cui all'articolo 1 comma 53 della legge 190/2012 si chiede di confermare che è possibile indicare che la società non è iscritta alla white list in quanto non è tenuta ai sensi di legge.
2. **romanino XXII** – essendo la società scrivente l'attuale gestore ed essendo esonerata dal sopralluogo ai sensi di quanto precisato dal punto 2.2.1, si chiede se la dichiarazione si può limitare alla seguente: ~~di aver compiuto i sopralluoghi conoscitivi di cui al punto 2.2 che precede, allegando la dichiarazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo,~~ e di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, della natura

dell'affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, e che di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta, considerando pertanto remunerativa l'offerta presentata.

3. **romanino XXX** - si chiede di chiarire se l'impegno indicato relativamente all'affidamento a terzi della attività di progettazione vale solo per le società che non posseggono l'attestato SOA con la qualifica per la progettazione, in quanto nell'inciso è indicato nel caso di cui al XXIV lettera b), che appare errato e quindi che il riferimento corretto sia nel caso in cui al XXIX lettera b).

R.32. *Con riferimento alle singole richieste poste:*

1. *L'iscrizione alla white list è richiesta unicamente "xi. nei casi previsti dalla legge".*
2. *Si conferma.*
3. *Si conferma.*

Q.33. **Con riferimento al criterio E.2 "Investimenti anticipati per gli anni 2025-2034", si richiede se l'allegato 5 da presentare in sede di offerta sia quello pubblicato a base di gara oppure l'ultima versione dell'Allegato 5 pubblicata in data 07/09/22 in risposta al Quesito n. 21 e recante la riconciliazione delle macro-categorie di investimento.**

R.33. *Si faccia riferimento all'ultima versione pubblicata sul sito.*

Q.34. SOCIETA' DI PROGETTO - Esaminando il capitolato d'oneri della società di progetto è fatta menzione in più punti e precisamente: **Art 3 Punto 3.1.3 L'aggiudicatario procederà, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto.**

Articolo 4

- **Punto 4.1.1 - 2.a** (nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE o reti d'impresе, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016 costituendi) si deve assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI, consorzi ordinari, GEIE o reti d'impresе, altresì impegnandosi a costituire la società di progetto, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete d'impresе prima della sottoscrizione della Convenzione;
- **Punto 4.1.1 - 2.b**
 - **romanino XXXII** (nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE o reti d'impresе, di cui all'art. 45, comma 2, lett.d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016, costituiti e costituendi) di impegnarsi a costituire una società, entro 30 (trenta) giorni prima della sottoscrizione della convenzione di gestione, al fine di operare in forma unitaria per agire congiuntamente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione;
 - **romanino XXXIII** in qualsiasi forma intenda partecipare, dichiarazione contenente l'impegno a perfezionare la costituzione di una società di progetto o di un consorzio, in caso di aggiudicazione della gara, prima della sottoscrizione della Convenzione;

Articolo 9

- **Punto 9.1.1** Entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la sottoscrizione della Convenzione, l'affidatario che non sia già costituito in forma unitaria procede, a

pena di decadenza, alla costituzione della società di cui al punto 3.1.3 e 4.1.1 n. 12. (non si ritrova il riferimento?)

- Punto 9.1.2. L'aggiudicatario procederà, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto di cui al punto 3.1.3.

Nell'allegato modulo 9 - DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 4.1.1, COMMA 2.b DEL CAPITOLATO D'ONERI si chiede:

- *punto 31 (nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE o reti d'impresa, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016, costituiti e costituendi)* di impegnarsi a costituire una società, entro 30 (trenta) giorni prima della sottoscrizione della convenzione di gestione, al fine di operare in forma unitaria per agire congiuntamente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione;
- *punto 32.* in qualsiasi forma intenda partecipare, di impegnarsi a perfezionare la costituzione di una società di progetto o di un consorzio, in caso di aggiudicazione della gara, prima della sottoscrizione della Convenzione;

Il bando di gara altresì precisa:

- *Punto III.2.2)*
Condizioni di esecuzione della concessione: Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, i soggetti aggiudicatari procederanno, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione della Convenzione, alla costituzione di una società di progetto.

Si chiede conferma che partecipando in forma singola alla gara non sia un obbligo costituire la società di progetto, ma solo una facoltà e come peraltro stabilisce l'articolo 184 del codice dei contratti di indicare l'ammontare minimo del capitale sociale della società.

R.34. *Non si conferma. Il concorrente, in qualsiasi forma partecipi, anche qualora partecipi in forma singola, ha comunque l'obbligo di perfezionare la costituzione di una società di progetto, in caso di aggiudicazione della gara, prima della sottoscrizione della Convenzione.*

Q.35. In merito al sub-criterio T.3.3 "Miglioramento delle modalità di contatto con l'utenza" e alla valutazione relativa al punto b) "motivazioni che sostengono le modifiche del modello organizzativo e gestionale proposte dall'offerente" del Capitolato d'oneri, si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire, per ciascun punto di contatto fisico con il pubblico attualmente attivo nella provincia di Piacenza (i.e. Piacenza – Via Sopramuro 15, Bobbio – Piazza S. Chiara, Castel San Giovanni – Corso Giacomo Matteotti 46/G, Fiorenzuola - Via San Fiorenzo 23, Ponte dell'Olio - presso il Comune), la numerosità dei singoli sportelli presenti in ognuno e la numerosità degli sportelli aperti in ciascun punto di contatto in relazione al giorno di apertura settimanale.

R.35. *I concorrenti sono invitati a presentare l'offerta sulla base dei dati disponibili nella documentazione di gara.*

Q.36. In merito al sub-criterio T.3.3 “Miglioramento delle modalità di contatto con l'utenza” e alla valutazione relativa al punto b) “motivazioni che sostengono le modifiche del modello organizzativo e gestionale proposte dall'offerente” del Capitolato d'oneri, si richiede alla Stazione Appaltante di fornire, per ciascun punto di contatto fisico con il pubblico attualmente attivo nella provincia di Piacenza (i.e. Piacenza – Via Sopramuro 15, Bobbio – Piazza S. Chiara, Castel San Giovanni – Corso Giacomo Matteotti 46/G, Fiorenzuola - Via San Fiorenzo 23, Ponte dell'Olio - presso il Comune), una stima dei dati storici sull'affluenza media rispetto ai giorni di apertura di ciascun presidio territoriale.

R.36. *Si faccia riferimento a quanto indicato alla risposta R.35.*

Q.37. Con riferimento alle "Istruzioni di Compilazione" relative all'Allegato 5 "Investimenti Anticipati" al Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare:

a) la possibilità di anticipare degli investimenti previsti per gli anni successivi, generando una conseguente diminuzione dell'ammontare degli investimenti relativi a tali anni, sempre mantenendo un livello degli investimenti pari (o superiore) a quello imposto dal bando di gara (es. incrementare di 1 mln € gli investimenti al 2025 e contestualmente decrementare gli investimenti al 2034 di 1 mln €);

b) la possibilità di programmare un anticipo di investimenti per il periodo 2025-2034, attraverso l'utilizzo di fondi destinati agli investimenti per il periodo 2035-2040 (es. incrementare di 1 mln € gli investimenti al 2030 e contestualmente decrementare gli investimenti al 2040 di 1 mln €), sempre mantenendo un livello degli investimenti pari (o superiore) a quello imposto dal bando di gara

R.37. *Si conferma la possibilità di anticipare investimenti previsti per gli anni successivi, generando una conseguente diminuzione dell'ammontare degli investimenti relativi a tali anni. Rimane il vincolo del mantenimento del livello degli investimenti pari a quello imposto dal bando di gara, come indicato al p.to 7.2.3 del Capitolato d'oneri: “Il termine “Investimenti anticipati per gli anni 2025-2034” di cui al criterio E.2 corrisponde al valore attuale della somma degli investimenti che l'offerente effettuerà nei 10 anni che decorrono dal 01/01/2025 al 31/12/2034 in anticipo rispetto a quanto previsto dal Piano degli interventi del Piano d'Ambito, a parità di importo complessivo pianificato”.*

Q.38. Con riferimento al punto 6.2.4 – Criterio T.1.2 'Riduzione delle perdite lineari nella rete di acquedotto' del Capitolato d'Oneri e al valore del macro-indicatore M1a rispetto all'anno 2019 riportato nell'Allegato 8 al Disciplinare Tecnico pari a 6,819 mc/km/gg - Classe B, chiarire se sulla base della risposta al quesito Q.6 da Voi fornita, il valore di riferimento M1a da considerare ai fini dei calcoli per il raggiungimento del livello obiettivo al 2025, al 2030 e al 2040 sia quello riportato nel file “IRETI_PC_RQTI_2020-2021_rev” messo a disposizione come documentazione integrativa, pari a 5,63 mc/km/gg – Classe B al 2021.

R.38. *Si prenda come riferimento il valore inserito nell'Allegato 8 al DT, riferito al 2019.*

Q.39. Al punto T.5 (“Qualità della progettazione”) ed in particolare in relazione all'elaborato “Protocollo descrittivo” compreso nella stessa, si fa riferimento a 3 diverse

tipologie di interventi: uno semplice, uno a media complessità ed uno complesso. Con la presente si richiede se siano definiti i criteri che differenziano le 3 tipologie di interventi e in tal caso se possano essere esplicitati o se la differenziazione tra intervento semplice, a media complessità o complesso spetti all'offerente stesso.

R.39. La differenziazione sarà operata dall'offerente.
